



# Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO  
UFFICIO 2 – RELAZIONI SINDACALI, ORGANIZZAZIONE, SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

## IPOTESI DI ACCORDO CONCERNENTE L'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 7 DELLA LEGGE N. 362 DEL 1999 AL PERSONALE DIRIGENTE ANNO 2018

Il giorno 4 settembre 2020 si sono riunite in video conferenza, la delegazione di parte pubblica di cui al decreto ministeriale del 2 aprile 2020 e le organizzazioni sindacali rappresentative del personale dirigente debitamente convocate. I presenti risultano dai fogli firma agli atti dell'Ufficio relazioni sindacali.

Le delegazioni, dopo approfondita discussione,

CONSIDERATO che l'art. 18, comma 8, del decreto legislativo n. 502 del 1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517 del 1993, ha previsto l'applicazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al personale del Ministero della sanità inquadrato nei profili professionali di medico chirurgo, medico veterinario, chimico, farmacista, biologo e psicologo, delle norme contenute nello stesso decreto legislativo;

VISTO il d.P.C.M. 13 dicembre 1995, registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 1996, con il quale, è stata data attuazione all'art. 18 del decreto legislativo n. 502 del 1992 richiamato al punto precedente;

VISTO il contratto collettivo integrativo del CCNL del 9 gennaio 1997 della separata area della dirigenza del comparto ministeri, pubblicato sulla G.U. del 9 ottobre 1997, n. 236;

VISTO l'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (rubricato "Incentivazione sperimentale del personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità") che prevede - in relazione all'accresciuta complessità dei compiti assegnati al Ministero della sanità (poi della salute) in materia di vigilanza, ispezione e controllo, di prevenzione, di sicurezza e di profilassi, e allo scopo anche di armonizzare i trattamenti economici di tutti i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario di livello dirigenziale - la destinazione alle contrattazioni collettive, riguardanti il predetto personale, non solo delle economie di gestione, ma anche di quote di entrate di cui all'art. 5, comma 12, della legge n. 407 del 1990;

VISTO l'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, che estende le previsioni di cui all'art. 7 della legge n. 362 del 1999 a tutto il personale non appartenente al ruolo sanitario di livello dirigenziale del Ministero della sanità (poi della salute) comunque operante presso il medesimo Ministero;

VISTO il d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTI i CC.CC.NN.LL. personale dirigente Area 1, quadriennio normativo 2006/2009, biennio economico 2006-2007 e biennio economico 2008-2009 sottoscritti in data 12 febbraio 2010;

VISTO il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n. 133;

VISTO il CCNL personale dirigente Area Funzioni Centrali del 9 marzo 2020 triennio 2016-2018;

TENUTO CONTO delle previsioni di cui al combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 362 del 1999 e dell'art. 3, comma 8, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, norme entrambe finalizzate prioritariamente all'armonizzazione dei

trattamenti economici del personale del Ministero della salute, consentendo una tendenziale parificazione del trattamento retributivo globale di fatto del personale dirigenziale;

TENUTO CONTO, altresì, che per le ragioni su esposte i compensi oggetto del presente accordo devono essere riconosciuti al personale in servizio presso il Ministero della Salute, nonché al personale comandato o collocato fuori ruolo da altre Amministrazioni con esclusione del personale sanitario con qualifica dirigenziale;

RITENUTO di dover tenere conto delle specifiche finalità perequative contemplate dall'art. 7 della legge n. 362 del 1999;

CONSIDERATO che, per detta perequazione, la somma prevista per i dirigenti di I fascia o equiparati, ammonta ad un importo massimo individuale pari ad euro 25.801,20 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione;

TENUTO CONTO che, per l'anno 2018, tale importo sarà corrisposto in misura non inferiore a euro 20.640,96 sulla base della disponibilità delle somme;

CONSIDERATO inoltre, che per la stessa natura perequativa la somma prevista per i dirigenti di II fascia ammonta ad un importo massimo individuale pari ad euro 17.043,08 al netto degli oneri a carico dell'amministrazione calcolato nelle misure di seguito specificate e secondo i criteri e le finalità accanto a ciascun importo indicati: euro 6.713,94 pari all'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 59 lettera A) punto 1) CCNL 21 aprile 2006; euro 10.329,14 di cui € 7.746,85 pari all'indennità di specificità medica corrisposta ai dirigenti medici e veterinari di II fascia e € 2.582,28 pari all'assegno personale non riassorbibile di cui all'art. 59 lettera B) punto 1 del medesimo CCNL;

VISTO il decreto ministeriale 30 dicembre 2010, di adozione del nuovo sistema di valutazione e misurazione delle performance del Ministero della salute aggiornato con decreto ministeriale del 28 aprile 2015 e successivamente aggiornato con decreto ministeriale 18 dicembre 2018 in base alle linee guida del 28 dicembre 2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica;

VISTA la legge 13 novembre 2009, n. 172 pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 novembre 2009, n. 278 di istituzione del Ministero della salute;

VISTO il decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 n. 59 recante il *"Regolamento di organizzazione del Ministero della salute"*;

VISTO il decreto ministeriale 8 aprile 2015 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute, registrato dalla Corte dei conti - Registro 1, foglio 1685 in data 23 aprile 2015 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'11 giugno 2015;

CONSIDERATO che il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto di variazione (DMT) n. 95983 del 2018, registrato alla Corte dei conti il 29 maggio 2018, reg. CDC, fg. 823, per l'anno 2018 ha accertato le risorse comunicate dall'Amministrazione e riassegnato sul capitolo 1203 per il personale dirigente non appartenente al ruolo sanitario la somma di € 2.236.169 per le finalità di cui all'art.7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362;

VISTO il decreto ministeriale 2 aprile 2020 di costituzione della delegazione di parte pubblica da parte del Segretario generale, e dei Direttori generali, presieduta dal Direttore della Direzione generale del personale, dell'organizzazione e del bilancio, al quale è riconosciuto potere di firma degli accordi e dei contratti integrativi stipulati a livello di amministrazione.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Il presente accordo, stipulato ai sensi dell'art. 7 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 e, in particolare, per le finalità perequative indicate nelle premesse, costituenti parte integrante dell'accordo stesso, si applica ai dirigenti di prima e di seconda fascia o equiparati del Ministero della Salute, non destinatari del comma 1 dell'art. 59 del CCNL Area 1 del 21 aprile 2006.



Art. 2

Per quanto specificato in premessa a ciascun dirigente di I fascia o equiparato, è corrisposto un importo individuale non inferiore ad euro 20.640,96, al netto degli oneri a carico dell'amministrazione.

Art. 3

Per quanto riportato in premessa a ciascun dirigente di II fascia o equiparato è corrisposto un importo individuale non inferiore ad euro 13.634,46 al netto degli oneri a carico dell'Amministrazione qualora abbia raggiunto almeno l'85% degli obiettivi prestazionali assegnati. Sotto tale soglia il compenso spettante sarà proporzionalmente ridotto in relazione alla percentuale di raggiungimento degli obiettivi.

Art 4


Ai dirigenti con professionalità non sanitaria, cui è stato conferito un incarico dirigenziale a tempo determinato, ai sensi dell'art. 19 comma 6 e 5 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e al personale non sanitario comandato ai sensi di normativa speciale viene attribuita una quota pari alla differenza tra l'importo già percepito ed il trattamento economico complessivo più elevato, inclusi RIA, indennità e assegni *ad personam*, corrisposto ai dirigenti di II fascia.


Roma,


**PER LE OO.SS.:**


**PER LA PARTE PUBBLICA:**


FP/CGIL  

CISL/FP  


UIL/PA  


UNIADIS  


DIRSTAT  


ANMI ASSOMED/SIVEMP FPM

---

---

CIDA FC

---

---

FLEPAR

---

---

FEMEPA

---

---